DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1970

relativa alle misure destinate ad aumentare l'utilizzazione di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

(70/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 [2], in particolare gli articoli 12, paragrafo 3, e 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/70 del Consiglio, del 3 marzo 1970, che stabilisce le norme generali relative alle misure destinate ad aumentare l'utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori [3] prevede la possibilità di decidere la concessione di aiuti per consentire l'acquisto di burro a prezzo ridotto, in particolare, da parte di istituzioni e collettività senza scopo di lucro a fini assistenziali;

considerando che, a causa delle ingenti eccedenze di burro esistenti, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere tali aiuti;

considerando che, vista la diversa situazione di diritto e di fatto esistente negli Stati membri per quanto concerne le istituzioni e collettività interessate, è opportuno che ogni Stato membro scelga quelle che possono legittimamente beneficiare della vendita a prezzo ridotto;

considerando che l'ammontare dell'aiuto deve consentire di vendere il burro ad un prezzo che corrisponde a quello che è stato fissato per il burro d'ammasso pubblico nel regolamento (CEE) n. 1416/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività senza scopi di lucro [4], in modo da essere competitivo con quello degli altri grassi consumati dalle persone appartenenti alle istituzioni e collettività interessate;

considerando che gli Stati membri devono assicurarsi che l'aiuto sia concesso esclusivamente per le consegne per le quali è previsto;

considerando che è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle disposizioni previste ed ai quantitativi di burro venduti in base alla presente decisione;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro è autorizzato a concedere, nelle condizioni previste nella presente decisione, un aiuto che consenta alle istituzioni e collettività senza scopi di lucro e a fini assistenziali di acquistare burro a prezzo ridotto.

2. Ogni Stato membro può determinare tra le collettività ed istituzioni di cui al paragrafo 1 stabilite nel proprio territorio quelle che beneficiano di burro a prezzo ridotto.

Articolo 2

1. L'ammontare dell'aiuto non può superare l'importo necessario per ridurre il prezzo del burro a 31,75 u.c. per 100 kg.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
[3] GU n. L 52 del 6. 3. 1970, pag. 2.
[4] GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 16.

2. L'aiuto è concesso alle collettività ed istituzioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro può fissare una quantità minima d'acquisto.

2. L'aiuto è concesso solo previa presentazione dei documenti giustificativi attestanti l'acquisto, il prezzo e la consegna di burro.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché il burro sia assegnato esclusivamente alla sua destinazione particolare.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione

a) le misure prese conformemente all'articolo 4,

b) ogni mese, le quantità di burro vendute che hanno beneficiato dell'aiuto.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY